
I PROCEDIMENTI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

avv. Debora POMPILIO

Ricercatrice Fondazione Nazionale Commercialisti

Fermo, 9 dicembre 2019

Legge 27 gennaio 2012 n. 3

(G.U. n. 24 del 30/01/2012)

«Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento».

Decreto del Ministero della Giustizia 24 settembre 2014 n. 202

(G.U. n. 21 del 27/01/2015)

«Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento», emanato ai sensi dell'art. 15, comma 3 della legge n. 3/2012.

Legge n. 155 del 19 ottobre 2017

“Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi e dell’insolvenza”

Rivisitazione organica dell’intera materia del diritto concorsuale, estesa anche alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012

Entrata in vigore: 14 novembre 2017



Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 recante il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, in attuazione della legge 19 ottobre 2017 n. 155

Entrata in vigore: 15 agosto 2020

L’art. 389, comma 2 prevede l’entrata in vigore «anticipata» al 16 marzo 2019 per alcune disposizioni.

Disciplina transitoria: art. 390

Legge 8 marzo 2019 n. 20

“Delega al Governo per l’adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017 n. 155”

L'esigenza di una nuova delega deriva dal fatto che la delega di cui alla legge n. 155/2017 non ha previsto l'adozione di decreti correttivi.
Stessi principi e criteri direttivi della legge n. 155/2017.

I procedimenti descritti dalla legge n. 3/2012 sono tre, alternativi l'uno all'altro.

Sezione prima: procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento



Accordo di ristrutturazione dei debiti



Piano riservato esclusivamente al consumatore

Sezione seconda: procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore

ACCORDO (artt. 10-12)

Soluzione concordataria ad efficacia vincolante consente al soggetto sovraindebitato di risanare la propria esposizione debitoria attraverso una proposta di accordo da sottoporre all'approvazione dei creditori (60% dei crediti per l'omologazione).

PIANO (artt. 12-bis/12-ter)

È limitato al sovraindebitato consumatore e non è sottoposto all'approvazione dei creditori. L'omologazione è demandata ad una valutazione giudiziale sulla meritevolezza del consumatore, in riferimento alla condotta dello stesso nella determinazione dello stato di sovraindebitamento.

***V. Cass. Civ. n. 1869/2016**

LIQUIDAZIONE (artt. 14-ter /14-terdecies)

Procedimento volto alla liquidazione dell'intero patrimonio del debitore ed eventualmente seguito dall'esdebitazione. Procedimento attivabile *ab initio* o che può seguire alla conversione della procedura di composizione nell'ipotesi di annullamento dell'accordo, risoluzione per inadempimento dell'accordo per cause imputabili al debitore, cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore (art. 14 quater).

La disciplina della legge n. 3/2012 consente al debitore - consumatore di accedere, **alternativamente**, ad uno dei procedimenti di composizione della crisi (accordo o piano) ovvero alla liquidazione.

Il Codice della crisi (art. 74 comma) invece, introduce la preclusione, per il **consumatore**, di accedere al concordato minore.



Procedura di ristrutturazione
dei debiti del consumatore
(artt. 67-73 CCI)

Liquidazione controllata
del sovraindebitato
(artt. 268-277 CCI)

L'elemento caratterizzante la legge n. 3/2012 è rappresentato dal **ruolo di ausilio** che l'Organismo di composizione della crisi (OCC) fornisce al debitore sovraindebitato

Legge n. 3/2012

Disciplina in più articoli il ruolo e le funzioni dell'OCC, ma mai definendo il soggetto-persona fisica che in prima persona porta avanti la procedura.



L'OCC coincide con il **gestore della crisi** nominato dall'organismo adito
ovvero

con il professionista nominato dal giudice, ai sensi dell'art. 15, co. 9, legge 3/2012.



D.M. n. 202/2014

Ha istituito presso il Ministero della Giustizia il Registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento e disciplina:

- requisiti e modalità per l'iscrizione degli OCC;
- obblighi dell'organismo e del **gestore della crisi** «**la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore**»
- la determinazione dei compensi e dei rimborsi per gli organismi, che sono a carico dei ricorrenti ad una delle procedure per la composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Cassazione Ordinanza n. 19740/2017

Una volta decorso il periodo transitorio ricompreso tra la data di pubblicazione della legge n. 3/2012 e quella del d.m. n. 202/2014 che ha regolamentato gli OCC, la nomina di un professionista facente funzioni andrebbe consentita unicamente in caso di mancata costituzione dell'OCC competente nell'ambito territoriale di riferimento.



Art. 68. comma 1, CCI, con riferimento alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, stabilisce che «in mancanza di un OCC competente, i compiti e le funzioni dello stesso sono attribuite ad un professionista o ad una STP nominati dal giudice e in possesso dei requisiti dell'art. 358*».

* La norma individua i requisiti per la nomina agli incarichi di curatore, commissario e liquidatore nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza

Fasi delle procedure di composizione della crisi

1. Fase preliminare (degiurisdizionalizzata)
2. Deposito proposta di accordo o di piano
3. Decreto di ammissione
4. Fase di adesione alla proposta (solo nella procedura di accordo)
5. Omologazione
6. Esecuzione
7. Eventuali fasi patologiche

**1. FASE PRELIMINARE
(DEGIURISDIZIONALIZZATA)**

- a) Presentazione dell'istanza di nomina all'OCC da parte del debitore sovraindebitato
- b) Istruttoria sommaria del referente per la verifica delle condizioni di ammissibilità
- c) Nomina del gestore della crisi ad opera del referente

d) Presentazione del preventivo al debitore

«L'Organismo al momento del conferimento dell'incarico deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera fornendo tutte le informazioni sugli oneri ipotizzabili sino alla conclusione dell'incarico e dando informazioni sulla polizza assicurativa. La misura del compenso è previamente resa nota al debitore con un preventivo, indicando per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi»
(art. 10, co. 3, d.m. n. 202/2014).

e) Accettazione dell'incarico e dichiarazione di indipendenza gestore

Il professionista incaricato deve procedere ad **accettare l'incarico** e a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza (art. 11, co. 3, lett. a) d.m. 202/2014) dalla quale emergano che non sussistano cause di incompatibilità o ineleggibilità.

Il gestore della crisi è considerato indipendente quando:

- non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale (parentela o affinità) o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- possiede i requisiti previsti dall'art. 2399 c.c. (cause ineleggibilità e decadenza dei sindaci);
- non ha prestato, negli ultimi 5 anni, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

f) Richiesta autorizzazione accesso banche dati*

Il gestore, previa autorizzazione del Giudice, può accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche (es. PRA, Carichi pendenti, Equitalia, Enti locali, ecc.).

24 - Istanza al Giudice per autorizzazione all'accesso ai dati ex art. 15, co. 10 l. 3/2012:

- Anagrafe tributaria (Agenzia delle Entrate)
- CRIF (banca dati del Sistema Informazioni Creditizie in Italia)
- SIC (Banca d'Italia)
- C.T.C. (Consorzio per la Tutela del Credito)
- Centrale Rischi (Banca d'Italia)
- Centrale di Allarme Interbancaria (Banca d'Italia)
 - a) Archivi assegni (CAPRI)
 - b) Archivio carte (CARTER)
 - c) Archivio sanzioni amministrative (ASA)
 - d) Archivio sanzioni penali (ASP)

* V. circolare del ministero del 20/12/2017

g) Elaborazione del piano

La proposta di accordo da sottoporre all'approvazione dei creditori, ovvero del piano del consumatore, si fonda su un piano che può prospettare diverse ipotesi di ristrutturazione dei debiti:

- la dilazione, attraverso la moratoria dei pagamenti;
- la remissione parziale;
- cumulo di entrambe le soluzioni.

Contenuti obbligatori

Il piano deve:

- prevedere **scadenze e modalità** di pagamento dei creditori;
- assicurare il **regolare** pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c.;
- prevedere unicamente la dilazione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, dell'IVA e delle ritenute operate e non versate*.

*V. Trib. Pistoia, decreto del 26/04/2017.

In senso contrario, Agenzia Entrate, circolare n. 16 del 23/07/2018.

Trib. Udine, ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale del 14/05/2018



La Corte Costituzionale, con sentenza n. 245/2019 del 29/11/2019, dichiara l'**illegittimità costituzionale** dell'art. 7, comma 1, terzo periodo, legge n. 3/2012 limitatamente alle parole «all'imposta sul valore aggiunto», trattandosi di disposizione che viola l'art. 3 della Costituzione perché, a fronte di situazioni omogenee tra loro, discrimina i debitori soggetti alla procedura di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, trattati diversamente da quelli legittimati a proporre il concordato preventivo, rispetto ai quali la falcidia del credito IVA è consentita dal combinato disposto di cui agli artt. 160 e 182-ter l.f.

Contenuti eventuali

Il piano può:

- prevedere la cessione di crediti futuri;
- prevedere la soddisfazione non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca laddove ne venga assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, che deve essere oggetto di attestazione da parte degli OCC (**cram down**);
- prevedere la suddivisione dei creditori in classi;
- prevedere l' affidamento del patrimonio ad un gestore per la liquidazione;
- indicare le eventuali limitazioni all'accesso al credito;
- indicare le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti;
- indicare le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

FASE PRELIMINARE CONTENUTO DEL PIANO

La proposta di accordo può prevedere diverse modalità con cui il debitore intende realizzare la soddisfazione dei creditori



La liquidazione dei beni del debitore con cessazione dell'attività



Una soluzione finalizzata alla continuazione dell'attività



La moratoria può essere prevista anche nel piano del consumatore (art. 8, comma 4 legge 3/2012)



In tal caso è possibile prevedere la **moratoria** fino ad un anno per i pagamenti dei creditori **privilegiati**, nell'ipotesi di continuità di impresa o di piano del consumatore salvo che sia prevista la liquidazione del bene su cui insiste la causa di prelazione.

Art. 74, comma 1, CCI

I debitori di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore



- il professionista
- l'imprenditore minore (definizione che ricalca le soglie previste dall'art. 1 l.f. per la non assoggettabilità al fallimento)
- l'imprenditore agricolo
- le start – up innovative di cui al d.l. n.179/2012
- ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale (ex fallimento) ovvero a l.c.a. o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale.

Art. 74, comma 2, CCI

Fuori dai casi previsti dal comma 1, il **concordato minore** può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori (valutazione rimessa al giudice).

Art. 84, comma 4, CCI

Nel **concordato preventivo liquidatorio**, l'apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il 10%, rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori chirografari, che non può essere in ogni caso inferiore al 20% dell'ammontare complessivo del credito chirografario.

h) Attestazione sulla fattibilità economica e giuridica del piano

L'OCC deve compiere una prima attestazione, da depositare unitamente alla proposta di accordo (in cui deve attestare anche il minor valore di mercato dei beni rispetto ai crediti muniti di privilegio sui beni stessi) e, solo nella procedura d'accordo, una attestazione definitiva da predisporre in seguito al raggiungimento dell'accordo con la maggioranza qualificata dei creditori.

FASE 2. DEPOSITO DELLA PROPOSTA DI ACCORDO O DEL PIANO

La proposta è depositata presso il Tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore.

Data del deposito




Entro 3 gg l'OCC deve presentare la proposta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali (anche presso enti locali) con l'indicazione della posizione fiscale del debitore e di eventuali contenziosi pendenti.



Sospensione interessi convenzionali o legali ai soli effetti del concorso, salvo che i crediti siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA NEL CODICE DELLA CRISI



Documentazione da allegare alla proposta (art. 9, commi 2 e 3)

- Elenco creditori con indicazione dei crediti e prelazioni;
- Elenco beni del debitore;
- Elenco atti dispositivi degli ultimi 5 anni;
- Dichiarazione dei redditi degli ultimi 3 anni;
- Attestazione preliminare di fattibilità;
- Elenco spese correnti di sostentamento del debitore e della famiglia;
- Composizione del nucleo familiare;
- Certificato di stato di famiglia;
- Se il debitore svolge attività di impresa si aggiungono le scritture contabili degli ultimi tre anni.

Causa di inammissibilità: fornire documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore (art. 7, co. 2, lett. d) legge 3/2012).

Relazione particolareggiata (art. 9 co. 3 bis, art. 14 ter, co. 3 legge 3/2012)

Se **consumatore**, ovvero nella **procedura di liquidazione**, alla proposta di piano deve essere allegata una relazione particolareggiata su:

- a) cause indebitamento;
- b) diligenza nell'assumere obbligazioni;
- c) esposizione delle ragioni dell'incapacità ad adempiere;
- d) resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni;
- e) atti impugnati dai creditori;
- f) giudizio su completezza e attendibilità della documentazione;
- g) giudizio sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

FASE 3. DECRETO DI AMMISSIONE Decreto di ammissione alla procedura di accordo (art. 10, legge n. 3/2012)

Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti previsti dall'art. 7 (presupposti di ammissibilità) dall'art. 8 (contenuto) e dall'art. 9 (regolarità documentale) si pronuncia immediatamente con **decreto** senza che si realizzi alcun contraddittorio con i creditori.



- fissa l'udienza entro 60 gg dal deposito;
- stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto e la pubblicazione nel registro imprese (se il debitore è imprenditore);
- ordina la trascrizione del decreto nei casi in cui il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati;
- dispone la comunicazione ai creditori della proposta e del decreto.

Effetti dell'emissione del decreto

- Blocco delle azioni esecutive individuali e dei sequestri conservativi;
- divieto di acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- sospensione delle prescrizioni e non verifica delle decadenze;
- inefficacia rispetto ai creditori anteriori degli atti di straordinaria amministrazione non autorizzati dal Tribunale.

La sospensione non opera nei confronti dei crediti impignorabili.

Decreto di ammissione al piano del consumatore (art. 12 bis legge n. 3/2012)

Se la proposta soddisfa i requisiti di cui all'art. 7 (presupposti di ammissibilità), all'art. 8 (contenuto) e all'art. 9 (regolarità documentale) e verificata l'assenza di atti in frode, il giudice fissa con **decreto** l'udienza, entro 60 gg.



- dispone la comunicazione ai creditori della proposta e del decreto entro 30 gg;
- **può** disporre la sospensione dei procedimenti esecutivi pendenti qualora la prosecuzione di questi possa pregiudicare la fattibilità del piano.

FASE 4. ADESIONE ALLA PROPOSTA

Fase prevista solo nell'accordo. Nel piano del consumatore non c'è la votazione dei creditori e l'omologazione è rimessa alla valutazione del giudice.

L'accordo deve essere raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il **60% dei crediti**.

Non votano:


- i creditori privilegiati integralmente soddisfatti (salvo rinuncia alla prelazione);
- il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al IV grado;
- i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di 1 anno prima della proposta.

Votazione

- I creditori fanno pervenire all'OCC la dichiarazione sottoscritta dell'assenso almeno 10 gg prima dell'udienza.
- Meccanismo del silenzio assenso.
- Se l'accordo è raggiunto l'OCC trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale.
- I creditori hanno 10 gg per sollevare eventuali contestazioni.
- L'OCC, decorsi i 10 gg, trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità.

Adesione alla proposta di con concordato minore (art. 79 CCI)

- Permane il meccanismo del silenzio assenso
- Si abbassa il *quorum* necessario per l'approvazione



Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto (**50% dei crediti**).

FASE 5. OMOLOGAZIONE

Omologazione dell'accordo

(art. 12 legge n. 3/2012)

All'udienza il giudice:

- verifica il raggiungimento della percentuale;
- verifica l'idoneità del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti tributari;
- effettua, in caso di contestazioni da parte di un creditore escluso, non aderente, ovvero su istanza di qualunque altro interessato, un giudizio di convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria.



Omologa l'accordo (entro 6 mesi)

Reclamo avverso omologazione o diniego: applicabilità degli artt. 737 cpc e ss. in quanto compatibili.

Effetti dell'omologazione

L'accordo omologato:

- è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla data di pubblicazione dello stesso;
- impedisce ai creditori posteriori di agire esecutivamente sui beni oggetto del piano.

L'efficacia *erga omnes* viene meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, IVA e tributi UE.

Omologazione del piano del consumatore

(art. 12 bis legge n. 3/2012)

L'omologazione del piano del consumatore è subordinata alla valutazione del giudice sulla **meritevolezza** del consumatore.

Il giudice, verificata la fattibilità del piano e la sua idoneità a assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, IVA e tributi UE, omologa il piano quando «esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni **senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere**, ovvero che ha **colposamente** determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito sproporzionato alle proprie capacità patrimoniali»

Difficoltà nell'individuare rigorosi e precisi criteri di meritevolezza, in ragione della varietà di situazioni che possono condurre un soggetto ad indebitarsi.

Si distingue tra:

- sovraindebitamento **ATTIVO**: comportamenti del consumatore quali, ad es., la cattiva gestione dei redditi, propensione al consumo esagerata rispetto alle proprie capacità patrimoniali (sicuramente non meritevole);
- sovraindebitamento **PASSIVO**: fuori dalle possibilità di controllo, c.d. shock esogeno (evento futuro ed imprevedibile che elide alla base la colpa del debitore come, ad es., una malattia, un infortunio, la perdita del lavoro, un divorzio, etc.);
- sovraindebitamento **DIFFERITO**: collegato ad un evento che è certo che si verificherà, ma non si sa quando (morte di un componente della famiglia portatore di reddito).

Giurisprudenza su meritevolezza e ludopatia

Trib. Torino, 8 giugno 2016 omologa un piano del consumatore con indebitamento provocato dal disturbo da «gioco d'azzardo», qualificato in termini di «disturbo ricorrente e mal adattivo che compromette le attività personali, familiari e lavorative e che può essere paragonato ai disturbi correlati alle sostanze e dipendenze». Nel caso di specie il sovraindebitato si è sottoposto a terapie e a cure farmacologiche e ha affidato la gestione economica e finanziaria della famiglia alla moglie.

Trib. Cuneo, 19 giugno 2017 omologa un piano di una debitrice affetta dal disturbo da «gioco d'azzardo», in presenza di apposita certificazione medica dell'avvenuta nomina di un amministratore di sostegno. Secondo il giudice la debitrice ha tenuto un comportamento incolpevole per effetto di una vera e propria patologia psichiatrica, la ludopatia, che ha deciso di affrontare, sottoponendosi alle cure e nominando amministratore di sostegno.

Giurisprudenza su meritevolezza e valutazione del merito creditizio

Pistoia, 28 febbraio 2014 accoglie il reclamo di un creditore, che aveva concesso l'ultimo finanziamento sul presupposto che il debitore, nel momento in cui contraeva l'ultimo e più oneroso finanziamento, non poteva non essere consapevole delle proprie difficoltà economiche.

Trib. Udine, 4 gennaio 2017 «Deve essere dichiarata inammissibile la procedura di piano del consumatore perché non sussiste la meritevolezza per aver il consumatore fatto ricorso al credito in modo non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali e reddituali. In particolare il debitore non ha adottato l'unica tecnica sensata in casi simili, ossia estinguere il finanziamento precedente, di cui non si può più sostenere il pagamento, sottoscrivendone un altro di durata maggiore e rata inferiore, così da avere più margini di liquidità, ma ha sempre fatto ricorso a nuovo credito aggiuntivo, fino a superare abbondantemente la **regola prudenziale** che richiede di non far sì che il reddito mensile di una persona sia assorbito, per oltre un terzo, dal rimborso delle rate di finanziamento».

Giurisprudenza su meritevolezza e valutazione del merito creditizio

Trib. Ascoli Piceno, 4 aprile 2014 omologa un piano in cui è stata **sperperata l'eredità** in investimenti rischiosi. Posizione critica nei confronti dell'istituto bancario (soddisfatto parzialmente) dal momento che, con la somma ricevuta in eredità, ha suggerito al consumatore di investire la somma in obbligazioni e di mantenere accesi il mutuo e gli altri finanziamenti anziché estinguere o ridurre la propria posizione debitoria, ingenerando nel consumatore la convinzione che ne avrebbe tratto vantaggio.

Trib. Rimini, 1 marzo 2019: «l'ente ha l'onere di vagliare la posizione finanziaria di colui che richiede l'accesso al finanziamento non potendo, poi, in caso di inadempimento di quest'ultimo, far valere la situazione di difficoltà economica in cui versava al momento della stipula del contratto di finanziamento».

Disparità tra la disciplina del sovraindebitamento e quella del credito al consumo



Particolarmente severa nel valutare la meritevolezza del debitore, con riguardo alla natura non colposa del sovraindebitamento.



Generica e indeterminata, sul piano dei rimedi con riguardo alla negligente valutazione del merito creditizio del richiedente il finanziamento.

Una delle carenze della legge n. 3/2012 è l'assenza di sanzioni indirizzate al finanziatore che abbia contribuito al sovraindebitamento.

La legge n. 155/2017 prevede:

- che nella relazione particolareggiata dell'OCC sia indicato se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del richiedente da valutarsi in base al reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.



Art. 68, co. 3 e art. 76, co. 3 codice della crisi e dell'insolvenza

- misure sanzionatorie, eventualmente di natura processuale con riguardo ai poteri di impugnativa e di opposizione, a carico del creditore che abbia colpevolmente contribuito all'aggravamento della situazione di indebitamento.



Art. 69, co. 2 e art. 80, co. 4 codice della crisi e dell'insolvenza

Requisiti negativi ostativi all'accesso alla procedura



Colpa grave*, malafede e atti in frode del debitore nella determinazione dello stato di sovraindebitamento



Aver beneficiato dell'esdebitazione per 2 volte



Aver beneficiato una volta dell'esdebitazione nei 5 anni precedenti

* es. aver omesso di svolgere una possibile attività lavorativa idonea all'adempimento degli obblighi assunti

FASE 6. ESECUZIONE

L'OCC deve:

- vigilare sull'esatto adempimento dell'accordo omologato;
- comunicare ai creditori ogni eventuale irregolarità;
- risolvere eventuali difficoltà insorte nell'accordo;
- coadiuvare il debitore nella **modifica** della proposta qualora l'esecuzione dell'accordo o del piano diventa impossibile per cause non imputabili al debitore;
- svolgere le funzioni di liquidatore se, per la soddisfazione dei crediti, sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano.

I pagamenti e gli atti dispositivi compiuti in violazione dell'accordo o del piano sono **inefficaci** rispetto ai creditori anteriori.

Esdebitazione

Procedimenti di composizione della crisi



L'effetto esdebitatorio è automatico e consegue alla completa esecuzione dell'accordo o del piano omologato.

Liquidazione del patrimonio



L'esdebitazione deve essere richiesta dal debitore e consegue ad un ulteriore provvedimento del giudice (art. 14 terdecies).

FASE 7. EVENTUALI FASI PATOLOGICHE Accordo

Ricorso per annullamento (art. 14)

Su istanza di ogni creditore se il debitore, con dolo o colpa grave:

- aumenta o diminuisce il passivo;
- sottrae o dissimula l'attivo;
- simula attività inesistenti.

Entro 6 mesi dalla scoperta e non oltre 2 anni dalla data dell'ultimo adempimento.

Ricorso per risoluzione (art. 14)

Su istanza di ogni creditore se:

- il debitore non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dall'accordo;
- le garanzie promesse non vengono costituite;
- l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore;
- a carico del debitore è pronunciata sentenza di fallimento (atti esclusi dall'azione revocatoria).

Entro 6 mesi dalla scoperta e entro 1 anno dalla data dell'ultimo adempimento.

Revoca e cessazione effetti (art. 11, co. 5)

Di diritto se:

- il debitore non esegue, integralmente, entro 90 gg dalle scadenze indicate nel piano, i pagamenti alla p.a. e agli enti previdenziali;
- il debitore compie atti in frode ai creditori.

Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile in camera di consiglio.

Piano del consumatore Revoca e cessazione effetti dell'omologazione (art. 14 bis)

Di diritto se:

- il debitore non esegue, integralmente, entro 90 gg dalle scadenze indicate nel piano, i pagamenti alla p.a. e agli enti previdenziali;
- il debitore compie atti in frode ai creditori.

Su ricorso di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore se:

- aumenta o diminuisce il passivo;
- sottrae o dissimula l'attivo;
- simula attività inesistenti.

Entro 6 mesi dalla scoperta e non oltre 2 anni dalla data dell'ultimo adempimento.

- il debitore non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal piano;
- le garanzie promesse non vengono costituite;
- l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore.

Entro 6 mesi dalla scoperta e entro 1 anno dalla data dell'ultimo adempimento.

Fasi della procedura di liquidazione del patrimonio

1. Deposito della domanda
2. Decreto di apertura
3. Accertamento del passivo (udienza di verifica dello stato passivo solo in presenza di contestazioni)
4. Liquidazione dell'attivo
5. Riparto dell'attivo (non disciplinata)

Segue, eventualmente, il procedimento di esdebitazione (art. 14 *ter*).

1. DEPOSITO DELLA DOMANDA

Apertura della procedura



Su domanda del debitore, in alternativa alle procedure di composizione della crisi.

Documentazione da allegare.

La stessa prevista per l'accordo

+

relazione particolareggiata

+

inventario dei beni del debitore



Su istanza del debitore o di uno dei creditori, in sede di conversione delle procedure di composizione della crisi nelle ipotesi di:

- annullamento dell'accordo o cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore per aumento/diminuzione passivo, dissimulazione attivo, simulazione attività inesistenti;
- cessazione degli effetti di diritto per mancato pagamento o ritardato pagamento alle p.a. e agli enti di previdenza;
- risoluzione accordo e cessazione effetti piano per cause imputabili al debitore.

Deposito della domanda di apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato (art. 269 CCI)

- Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC
- Non obbligatorietà della difesa tecnica

2. DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

Il giudice:

- verificata la sussistenza dei requisiti di forma e sostanza;
- verificata l'assenza di atti in frode


emette **decreto** di apertura della procedura



- nomina un liquidatore (anche lo stesso OCC), se non già nominato ai sensi dell'art. 13, co.1;
- dispone il blocco delle azioni esecutive e cautelari;
- stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto e ordina la trascrizione del decreto se il patrimonio comprende beni mobili registrati o immobili;
- ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione di autorizzazione ad utilizzarne alcuni in presenza di gravi e specifiche ragioni;
- fissa i limiti dell'utilizzo di stipendi, salari o pensioni o crediti a natura alimentare (crediti compresi nella liquidazione nei limiti di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia).

Nomina del liquidatore nella liquidazione controllata (art. 270 CCI)

Con la sentenza di apertura della liquidazione controllata il giudice nomina il liquidatore:




confermando l'OCC già incaricato dal debitore



per giustificati motivi, scegliendo il liquidatore nell'elenco dei gestori della crisi di cui al d.m. n. 202/2014. La scelta è effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario del tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale.

Ammissibilità al procedimento di liquidazione in assenza di beni liquidabili

In senso favorevole: Trib. Milano, 16.11.2017 – Trib. Verona, 21.12.2018 – Trib. Pordenone, 14 marzo 2019 – Trib. Pesaro, 26.3.2019 – Trib. Matera, 24.7.2019.



«Non rappresenta il motivo di inammissibilità alla procedura il fatto che il sovraindebitato non sia, al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione, proprietario di alcun bene, mobile o immobile, ove lo stesso possa contare su un reddito da potersi usare come fonte di soddisfacimento parziale dei creditori»

MOTIVAZIONI

- Il procedimento di liquidazione è strutturato secondo uno schema mutuato dal fallimento e la dichiarazione di fallimento non è preclusa dall'assenza di beni in capo al fallito.
- L'art. 14 *ter*, comma 6, lett. b) legge n. 3/2012 esclude dalla liquidazione i redditi da stipendi e pensioni solo nei limiti di quanto occorre al mantenimento proprio e della famiglia, quindi detratto tale importo, lo stipendio è compreso nella liquidazione.
- Se il debitore può accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio in caso di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano (che possono prevedere la messa a disposizione dei soli crediti futuri rappresentati dallo stipendio) deve ritenersi ammissibile che possa accedere direttamente alla liquidazione offrendo ai creditori parte dei propri crediti futuri.

MOTIVAZIONI

- Nel patrimonio da liquidare rientrano anche i crediti eventualmente sopravvenuti nei 4 anni successivi al deposito della domanda di apertura della liquidazione e quindi, nel concetto di patrimonio del debitore, rientra ogni somma idonea a soddisfare i creditori.
- In difetto di beni da alienare, permane l'utilità del liquidatore per l'accertamento dei crediti, riconoscimento dei diritti di prelazione e predisposizione del piano di riparto al fine di soddisfare i creditori.

FASE 3 . ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

Il liquidatore:

- verifica l'elenco dei creditori;
- procede alla formazione dell'inventario;
- comunica ai creditori che possono partecipare alla liquidazione (domanda di partecipazione/restituzione/rivendicazione beni mobili da proporre con ricorso);
- predispone un progetto di stato passivo e lo comunica agli interessati.



in assenza di osservazioni,
approva lo stato passivo.



in presenza di **osservazioni
fondate**, predispone un nuovo
progetto.



in presenza di **contestazioni
non superabili**, rimette gli
atti al giudice che provvede
alla definitiva formazione del
passivo.

FASE 4. LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO

Entro 30 gg dalla formazione dell'inventario il liquidatore elabora un **programma di liquidazione** ed effettua la liquidazione.



Il programma di liquidazione non deve essere approvato dai creditori. Implicito controllo da parte del giudice e dei creditori (il programma è depositato presso la cancelleria; il liquidatore informa degli esiti della procedura e prima del completamento delle operazioni, debitore, creditore e giudice; il giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione).



Il liquidatore amministra i beni che compongono il patrimonio di liquidazione e esercita ogni azione legale finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni del patrimonio da liquidare.

I **beni sopravvenuti** nei 4 anni successivi al deposito della domanda, costituiscono oggetto della liquidazione e tal fine il liquidatore deve integrare l'inventario (art. 14 *undecies*).

Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, con decreto:

- autorizza lo svincolo delle somme;
- ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo.

Decreto di chiusura

Il giudice accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e decorsi almeno 4 anni dal deposito della domanda dispone con decreto la chiusura della procedura.

Creditori posteriori

I crediti con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità del decreto di apertura della procedura non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto della liquidazione.

Il beneficio della liberazione dei debiti residui:

- è ammesso per il debitore persona fisica;
- è subordinato alla valutazione del giudice sulla meritevolezza dei comportamenti posti in essere dal debitore nel corso della procedura di liquidazione.

L'esdebitazione è esclusa:

- se il sovraindebitamento è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato;
- se il debitore ha compiuto atti in frode.

Esdebitazione del sovraindebitato (art. 282 CCI)

- Conseguenze di diritto alla chiusura della liquidazione controllata o, comunque, decorsi 3 anni dalla sua apertura.
- È dichiarata con decreto reclamabile del tribunale.
- Restano ferme le preclusioni di cui



all'art. 280, comma 1, lett. a) CCI

per il consumatore, anche quella di cui all'art. 69, comma 1, CCI



Condanna con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta, delitti contro l'economia pubblica, o altri delitti compiuti in connessione all'esercizio dell'attività di impresa.

- Essere già stato esdebitato nei 5 anni precedenti la domanda
- Aver beneficiato dell'esdebitazione per 2 volte
- Aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCI)

Possibilità per il debitore persona fisica meritevole di ottenere l'esdebitazione anche se non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura.

Il beneficio:

- può essere concesso solo per una volta;
- è temperato dall'obbligo di pagamento del debito entro 4 anni se sopravvengono utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%;
- è concesso con decreto del giudice che deve valutare la sussistenza della meritevolezza, l'assenza di atti in frode ovvero di dolo o colpa grave nell'indebitamento.

Con lo stesso decreto, il giudice indica le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare la dichiarazione relativa alle sopravvenienze rilevanti.